

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL LIDO
UNIVERSITÀ PER LA STAGIONE BALNEARE
2010**

TRA

l'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, in persona del Direttore amministrativo, Lucio Maggio, nato a Catania il 17.05.1966, in seguito denominata "Università"

E

La Ristorcoop – società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catania, Via S. M. Betlem, 18, P.I. 0428560871, in persona del sig. Di Mauro Sebastiano, nato a Catania il 11.08.1963, in qualità di legale rappresentante, in seguito denominata "Ristorcoop"

PREMESSO CHE

- L'Università è concessionaria di una licenza demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Catania, valida fino al 31.12.2013, per il mantenimento dello stabilimento balneare denominato "Lido Università" e di seguito "Lido";
- ai sensi dell'art. 1, comma 11, dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. n. 1885 del 06.05.1996 e pubblicato sulla G. u. n. 118 del 22.05.1996, l'Università "*favorisce la realizzazione di servizi die di organizzazione del tempo libero nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno ...*";
- per le stagioni balneari dal 1996 al 2009, l'Università ha affidato al Centro universitario sportivo (C.U.S.), la gestione dei servizi del Lido mediante la stipula di separate convenzioni;
- la ditta RISTORCOOP, società cooperativa a responsabilità limitata, gestisce i servizi del limitrofo centro balneare della Polizia di Stato, in base ad una convenzione stipulata con il *Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza*;
- la ditta sopra citata si è resa disponibile alla gestione dei servizi del Lido Università senza oneri economici per l'Ateneo e senza aumenti del costo delle cabine e degli ingressi giornalieri per i fruitori;
- il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 26.04.2010, ha approvato la stipula della presente convenzione;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Università degli Studi di Catania affida alla RISTORCOOP la gestione di alcuni servizi dello stabilimento balneare denominato "Lido Università", di seguito "Lido".
In particolare, la RISTORCOOP gestirà, a sua cura e spese, i seguenti servizi: montaggio e smontaggio cabine; assistenza e salvataggio dei bagnanti; controllo degli accessi; riscossione delle

quote di ingresso; tenuta del registro-tessere dei fruitori; custodia dei tesserini; manutenzione ordinaria dello stabilimento; bar e ristorazione; custodia e manutenzione di tutti gli arredi e le attrezzature descritti ed identificati nell'allegato A) alla presente convenzione; esecuzione dei servizi di pulizia della spiaggia e dei locali comuni (cabine, cortili, piattaforme, servizi igienici); fornitura di energia elettrica, acqua gas e telefono; vigilanza sull'osservanza del regolamento da parte degli utenti e quant'altro necessario per rendere il Lido idoneo al buon funzionamento della struttura.

Sono a carico della RISTORCOOP gli adempimenti di ordine amministrativo e gli oneri derivanti dalla concessione demaniale governativa di cui alle premesse, fermo restando che le pratiche amministrative di competenza dell'Università saranno predisposte e firmate dall'Università.

Restano, altresì, a carico della RISTORCOOP, in esclusiva autonomia, le eventuali responsabilità amministrative e fiscali inerenti alla gestione del Lido.

Art. 3

L'accesso al Lido è consentito solo agli studenti universitari e ai dipendenti dell'Università (in servizio e in quiescenza), nonché ai loro familiari inclusi nello stato di famiglia e ad estranei purché accompagnati da studenti universitari o da dipendenti dell'Università.

A tal fine, sarà cura ed onere della RISTORCOOP controllare che l'accesso sia riservato ai soggetti sopra indicati, sollevando in tal modo l'Università da ogni responsabilità.

Art. 4

La RISTORCOOP applicherà le seguenti formule di pagamento nei confronti dei fruitori dei servizi del Lido indicati nell'art. 3:

1. quota di € 600,00 (euro seicento/00) a cabina, che potrà accogliere fino ad un massimo di otto persone;
2. ingresso giornaliero di € 2,00 (euro due/00), con il diritto di usufruire dello spogliatoio, per coloro che hanno diritto all'ingresso;
3. ingresso giornaliero di € 5,00 (euro cinque/00), con il diritto di usufruire dello spogliatoio, per eventuali ospiti. Gli aventi diritto all'accesso al Lido di cui all'art. 3 possono portare degli ospiti previa comunicazione alla Direzione del Lido stesso che darà il proprio assenso sulla base della disponibilità dei posti.

La RISTORCOOP non applicherà alcun costo per gli ombrelloni, i lettini e le sdraio della spiaggia.

Art. 5

Qualora gli incassi di cui all'art. 4 non fossero sufficienti a coprire le spese di gestione, l'Università non dovrà riconoscere alla RISTORCOOP alcun contributo.

La presente convenzione non comporta oneri economici da parte dell'Ateneo.

Art. 6

La concessione del suddetto Lido avrà durata per tutta la stagione balneare, con scadenza fissata presumibilmente al 30 settembre 2010, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Alla scadenza del periodo di concessione, la RISTORCOOP dovrà consegnare all'Università il Lido, tutte le attrezzature e gli arredi di cui allegato A) e quant'altro installato dall'Università stessa. Tali beni dovranno essere restituiti in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione e in buono stato di conservazione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante il periodo di gestione.

La RISTORCOOP resta responsabile degli eventuali danni che venissero arrecati ai locali, alle attrezzature, agli arredi, agli impianti e a quant'altro installato dall'Università, nonché di ogni altro

danno arrecato a persone o cose, sollevando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Eventuali danni causati ai locali, alle attrezzature, agli arredi, agli impianti, e a quant'altro messo a disposizione dall'Università saranno stimati dall'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell'Ateneo e addebitati alla RISTORCOOP.

La RISTORCOOP non potrà richiedere alcun risarcimento danni, rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura derivanti da inagibilità dei locali o mancato svolgimento delle attività svolte abitualmente nei locali.

Art. 7

A pena di risoluzione della presente convenzione, la RISTORCOOP:

- a) si obbliga a condurre i servizi di cui all'art. 2 direttamente, avendo riguardo alle prescrizioni che l'Università intende impartirgli, impegnandosi a non cedere o sub-concedere, totalmente o parzialmente, a terzi i diritti derivanti dalla presente convenzione a qualunque titolo;
- b) non potrà servirsi dei locali, delle relative attinenze e dipendenze, per adibirli ad uso diverso da quello indicato nella convenzione.

Art. 8

Tutte le migliorie o le innovazioni che dovessero essere realizzate dalla RISTORCOOP resteranno a beneficio dell'Università che non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna indennità o rimborso.

Art. 9

La RISTORCOOP si obbliga ad osservare, nella conduzione e nella gestione dei servizi indicati all'art. 2, le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e delle licenze necessarie per l'esercizio dei servizi, che dovranno essere intestate alla RISTORCOOP; sono a carico della stessa gli adempimenti amministrativi e gli oneri relativi ad ogni tassa, imposta e contributo inerente alla gestione, nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni connesse all'attività stessa e alla responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 10

Per quanto concerne il posizionamento dell'arredamento e delle attrezzature, la RISTORCOOP potrà proporre modifiche atte a migliorare la funzionalità dei locali tenendo presente il rigoroso rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza e igiene. Tali modifiche potranno essere introdotte solo se preventivamente approvate dall'Università. Resta inteso che il costo derivante da tali modifiche è a totale carico della RISTORCOOP.

Art. 11

Ogni responsabilità civile, per danni, indennizzi, costi, ecc. che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad essi connesse, derivassero all'Università o a terzi, persone o cose, si intenderà a carico esclusivo della RISTORCOOP. Pertanto, la RISTORCOOP sarà tenuta a stipulare, presso primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità civile verso terzi, a copertura di tutti i danni a persona o a cose, che dovrà trasmettere all'Università entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Art. 12

Sarà facoltà dell'Università effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare lo stato del Lido, delle attrezzature e degli arredi di cui allegato A) e degli

impianti, nonché il rispetto da parte della RISTORCOOP degli obblighi che su di essa incombono per legge o per convenzione.

L'Amministrazione dell'Università si riserva, in ogni momento, la facoltà di verifica anche di tutta la documentazione relativa alla gestione.

Art. 13

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) cessione o sub-concessione dell'attività a terzi;
- b) mancata osservanza del divieto di sub-affidamento;
- c) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Università;
- e) mutamenti di qualsiasi genere relativi all'attuale destinazione del Lido rispetto a quello stabilito dalla presente convenzione, senza il consenso scritto dell'Amministrazione dell'Università;
- f) non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'Università in conseguenza dei rilievi effettuati a seguito dei controlli di cui all'art. 12;
- g) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) pubblica necessità determinabile a insindacabile giudizio dell'Università;
- i) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- j) mancata stipula, da parte della RISTORCOOP, della polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità civile verso terzi, presso primaria Compagnia di Assicurazione;
- k) omissione, anche parziale, dei servizi.

Art. 14

La presente convenzione produrrà efficacia immediata a decorrere dalla data di sottoscrizione per tutta la durata della stagione balneare 2010, con scadenza fissata presumibilmente al 30 settembre 2010.

Art. 15

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della gestione è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

Catania,

RISTORCOOP – società cooperativa a r.l.

Il legale rappresentante
(sig. Sebastiano Di Mauro)

RISTORCOOP. a r.l.
Sede: CATANIA - Via S.M. J. Bettoni, 18
P.r.t. IVA 042802560871

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA**

Il Direttore amministrativo
(Lucio Maggio)